

APVS S.R.L.

**Misure Integrative al Modello
Organizzativo in materia di prevenzione
della corruzione e di promozione della
trasparenza**

1° edizione (triennio 2020-2022)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 gennaio 2020

INDICE

1. Premessa e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione	2
1.1. Fonti normative e inquadramento soggettivo di APVS S.r.L.....	2
1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione	10
2. Gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto esterno e interno, valutazione e trattamento del rischio.....	10
2.1. Analisi del contesto esterno e interno	11
2.1.1. Contesto esterno	11
2.1.2. Contesto interno	15
2.3. Mappatura dei processi	17
2.4. Valutazione del rischio	22
2.5. Trattamento del rischio.....	25
A) Processo di approvvigionamento	25
B) Processo amministrativo-contabile	28
C) Processo finanziario	28
D) Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	28
E) Processo di gestione dei sistemi informativi	29
3. Monitoraggio e riesame	29
4. Consultazione e comunicazione.....	30
5. Codice Etico e di Comportamento	30
6. Flussi informativi e tutela del <i>Whistleblower</i>	30
7. Incompatibilità e divieto di impiego successivo	33
8. Formazione.....	33
9. Trasparenza	33
9.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	33
9.2 Dati pubblicati e modalità di pubblicazione	34
9.3 Soggetti responsabili e procedimento	37
10. Garanzia del diritto di accesso	38
11. Approvazione e aggiornamento delle Misure Integrative	38
12. Sistema disciplinare e sanzionatorio (rinvio).....	38

1. Premessa e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione

1.1. Fonti normative e inquadramento soggettivo di APVS S.r.L.

Nell'ambito dell'adesione a strumenti di diritto sovranazionale di contrasto ai fenomeni corruttivi (la Convenzione di Merida, ratificata con l. n. 116/2009 e, soprattutto, la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, cosiddetta di Strasburgo, ratificata con l. n. 110/2012) è stata approvata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre successivo (c.d. "Legge Anticorruzione"). Detto provvedimento segna un deciso cambio di passo nella lotta alla corruzione, con il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno, infatti, si è ritenuto di puntare su strategie di contrasto volte ad anticipare la commissione delle condotte corruttive, secondo un approccio che attribuisca rilievo non solo alle conseguenze sanzionatorie delle fattispecie penalistiche, ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi dei comportamenti criminosi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

Uno dei cardini dell'intervento normativo è indubbiamente rappresentato dall'introduzione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ossia lo strumento attraverso il quale, tra le altre cose, sono individuate a livello nazionale le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione. Il PNA costituisce il riferimento per il coordinamento degli interventi preventivi nell'ambito dell'organizzazione delle singole PA e degli altri soggetti indicati nella l. 190/2012. Questi sono, infatti, tenuti a loro volta ad adottare un Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), che rappresenta lo strumento di autogoverno dell'ente volto alla prevenzione di condotte illecite dei propri apicali e sottoposti.

Poiché, come anticipato, per la l. n. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni italiane «*ai fini dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione*», si ritiene necessario precisare meglio la portata delle nozioni di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione".

L'evoluzione della normativa anticorruzione si pone nel solco tracciato dalla presa d'atto che la corruzione è nel tempo divenuta "sistema" e si è modificata transitando da una dimensione prevalentemente "burocratico-amministrativa", in cui il mercimonio della funzione pubblica risulta(va) episodico e si concretizza(va) in atti individuabili, ad altra "politico-sistemica", ove il patto tra corrotto e corruttore non si caratterizza solamente per una maggiore diffusione, ma, attraverso la creazione di una rete stabile e indeterminata di rapporti, si erge a componente per così dire quasi strutturale del funzionamento della Pubblica Amministrazione (PA). Detta nuova fenomenologia, alimentata dalla crisi delle economie capitalistiche, nelle quali peraltro la stessa PA non è estranea a "interventi nel mercato" e la competizione tra imprese si consuma nella ricerca quasi

ossessiva di “relazioni” con il “potere”, è ancora più nociva, siccome pregiudica, oltre a beni “tradizionali”, quali il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, anche l'economia pubblica – latamente intesa. La metamorfosi criminologica della corruzione, assieme all'urgenza di ottemperare agli impegni assunti in sede inter-sovrana, ha indotto il legislatore a privilegiare un approccio decisamente orientato alla prevenzione, con gli strumenti tipici del diritto amministrativo, piuttosto che affidare le strategie anticorruptive esclusivamente o principalmente all'apparato penale-repressivo, reputato non sufficientemente efficace.

In siffatto contesto si colgono le ragioni che hanno condotto la nuova normativa a dilatare la definizione concettuale di corruzione – prima riservata alla dimensione penalistica del mercanteggiamento della funzione pubblica tra un soggetto appartenente all'amministrazione (*intraneus*) e un soggetto, pubblico o privato, esterno ad essa (*extraneus*) (Venditti, R., Corruzione, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 753) – fino ad assumere una più ampia qualificazione per così dire “amministrativistica”, tale da ricomprendere anche condotte penalmente irrilevanti e talvolta nemmeno altrimenti sanzionabili, che purtuttavia lo Stato mira ad evitare in quanto potenzialmente idonee a generare illeciti; si tratta, in particolare, delle situazioni di malcostume politico o amministrativo (conflitto di interessi, nepotismo, clientelismo, assenteismo, sprechi, ecc.) in cui si ravvisa un abuso del potere pubblico, strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi privati.

Nell'ordinamento penale italiano, peraltro, la corruzione non coincide con i soli reati definiti come corruttivi in senso stretto (concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare e promettere utilità), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”. Di recente, l'ANAC, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in svariati ambiti e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso, espressioni come “corruzione politica” o “corruzione amministrativa” valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali sopra citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo-oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale-soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e soggetti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo, invece, concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri del funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto quello del buon andamento (funzionalità ed economicità).

In definitiva, con la legge n. 190/2012 è stata allora delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti (criminosi e non) nelle amministrazioni pubbliche e negli altri soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

L'ANAC ritiene opportuno precisare che tale evoluzione non ha modificato il contenuto tipico della nozione di corruzione, ma per la prima volta in modo organico introdotto o messo a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

La l. 190/2012 ha poi introdotto nel sistema organizzativo dei soggetti tenuti agli obblighi di prevenzione in questione la figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC). Questi, laddove possibile tendenzialmente individuato tra i dirigenti di ruolo in servizio, segnala all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e indica agli uffici competenti per l'azione disciplinare i nominativi di quanti non abbiano attuato correttamente le misure preventive per il contrasto alla corruzione.

Il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina del diritto di accesso agli atti e degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, ha poi introdotto un ulteriore strumento programmatico volto alla definizione delle misure, dei modi e delle iniziative necessarie all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, nonché dell'organizzazione dei flussi informativi. Ad opera del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 questo strumento, denominato Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI), è successivamente confluito materialmente nel PTPC, che così è divenuto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e costituisce una sezione apposita dello stesso, dedicata all'adozione di misure attuative degli obblighi di trasparenza e di governo dei flussi informativi.

Alla riunione materiale nel PTPCT delle misure preventive anti-corruzione e delle misure pro-trasparenza e integrità è altresì corrisposta l'unificazione delle figure del RPC e del Responsabile per la trasparenza nell'unico incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), come disposto dall'art. 43 d.lgs. 33/2013.

Il d.lgs. 97/2016 ha inoltre esteso l'obbligo di adozione del PTPCT anche a taluni soggetti privati, in forza del rimando all'art. 2, co. 2 *bis*, d.lgs. 33/2013. Tra i nuovi soggetti tenuti all'adozione del PTPCT, vi sono le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 175/2016, ad eccezione delle società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche. Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il co. 2 *bis* all'art. 1 della l. 190/2012, prevede infatti che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2 *bis*, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013" siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPC, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Anche le successive Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 hanno confermato la soggezione all'obbligo di adozione delle misure integrative anche per le società controllate.

Da parte sua, il già citato art. 2 *bis*, co. 2, d.lgs. 33/2013 individua le società controllate quali soggetti tenuti all'adempimento dei doveri relativi alla trasparenza, dal 2016 confluiti in un'apposita sezione del PTPCT o delle misure integrative al Modello 231.

La Società APVS S.r.L. (di seguito denominata, per brevità, anche solo "APVS" o "Società"), è stata costituita nel 2013 ed è attualmente partecipata da un socio pubblico (Veneto Sviluppo S.p.A., finanziaria della Regione Veneto) e da due soci privati (Venezia Investimenti S.r.L. e APV Investimenti S.p.A.).

Ai sensi del proprio Statuto, APVS ha per oggetto l'esercizio, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società e/o enti, in Italia e/o all'estero.

Sono espressamente esclusi dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), nonché l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal d.lgs. n. 58/1998.

APVS opera nel rispetto delle norme dettate per le società con soci pubblici e, in particolare, di quelle di cui al d.lgs. n. 175/2016 e alla l. n. 190/2012.

Attualmente, l'attività svolta dalla Società si estrinseca esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. (nel prosieguo anche solo "V.T.P." o

“controllata”), costituita il 29 aprile 1997 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 3 aprile 1997, n. 1213, con la quale veniva individuata la necessità di gestire e ottimizzare le attività di sbarco/imbarco dei passeggeri del Porto di Venezia. Detta partecipazione rappresenta un investimento duraturo e strategico per la Società, nonché l’unico, nella prospettiva esclusiva dell’integrale distribuzione dei dividendi ai soci.

L’attività di direzione e coordinamento nei confronti della controllata V.T.P., pertanto, consiste, sul piano formale e sostanziale, nel mero possesso della predetta partecipazione, con esclusione di qualsivoglia ingerenza nella gestione della controllata medesima.

Malgrado la società sia caratterizzata da una struttura organizzativa estremamente semplice e da dimensioni assai ridotte in termini di risorse umane e disponibilità economiche, essa adotta su base volontaria un sistema integrato di gestione delle proprie attività (c.d. “Modello Organizzativo”) composto dalle previsioni del Codice Etico e di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e dalle presenti “Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza”.

In primo luogo, pertanto, APVS informa la propria attività – interna ed esterna – al rispetto dei principi contenuti nel suo Codice Etico e di Comportamento e nel Codice Etico della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. (da intendersi qui come integralmente richiamato), nella consapevolezza e convincimento che l’etica nella conduzione degli affari contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che, altrimenti, potrebbero sfuggire persino al più sofisticato meccanismo di vigilanza. La Società è infatti sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare al proprio interno la cultura della legalità e dell’etica d’impresa. È altresì consapevole dell’importanza di assicurare efficienza, qualità, professionalità e correttezza nello svolgimento delle attività, anche in chiave anticorruzione e al fine di salvaguardare la posizione e immagine propria e dei soci.

APVS, inoltre, adotta e attua le specifiche misure di organizzazione, gestione e controllo descritte nel proprio “Modello Organizzativo”. Detto Modello si configura come un insieme strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, nell’ambito di APVS S.r.L., la commissione di reati commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente e che comportano la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Infine, la Società, in quanto assoggettata a controllo pubblico, adotta e attua, ai sensi della l. n. 190/2012 e delle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, le specifiche “Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, da considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo. Detto documento si riferisce ad una nozione di corruzione più ampia rispetto a quella contemplata dal d.lgs. n. 231/2001, che ricomprende non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, commessi anche in danno della Società, ma pure le situazioni di “cattiva amministrazione”, ossia tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, ove gli interessi privati condizionano o tentano di condizionare impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti partecipati o controllati.

Nel complesso, pertanto, il sistema prevenzionale adottato da APVS e compendiato dal presente Modello

Organizzativo comprende:

1. il Codice Etico e di Comportamento;
2. le “Misure Integrative al Modello Organizzativo in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza”;
3. lo Statuto e il sistema di deleghe e procure;
4. i contratti di servizi;
5. la comunicazione e la formazione dirette al personale esterno;
6. il sistema disciplinare e sanzionatorio.

Il presente documento viene adottato sulla base delle seguenti fonti normative:

- ✓ Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- ✓ D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- ✓ D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- ✓ “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, allegate alla deliberazione ANAC n. 243 del 15 maggio 2014;
- ✓ Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- ✓ Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- ✓ D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- ✓ D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- ✓ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;

- ✓ Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, recante “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- ✓ Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
- ✓ D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- ✓ Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” (Linee guida FOIA);
- ✓ Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
- ✓ Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- ✓ Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- ✓ Legge 30 novembre 2017, n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- ✓ D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- ✓ Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, recante “Richiesta di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
- ✓ Delibera ANAC n. 1033 del 30 ottobre 2018, recante “Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 *bis* del d.lgs. 165/2001”;
- ✓ Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- ✓ Consultazione *on line* ANAC del 24 luglio 2019, recante “Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021”;
- ✓ Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

- ✓ Piano triennale di prevenzione della corruzione (contenente il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità) 2019-2021 di Veneto Sviluppo S.p.A, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del (?).

È appena il caso di sintetizzare i contenuti dei più recenti Piani Nazionali Anticorruzione elaborati dall'ANAC, per le importanti indicazioni contenute circa la redazione del PTPCT.

Con la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione) sono state impartite informazioni operative con particolare attenzione ai processi di gestione del rischio corruttivo. Per essere efficaci, le misure devono essere concrete e sostanziali; a questo scopo sono state fornite preziose indicazioni metodologiche relative alla composizione del Piano. Si è così suggerito di procedere a un'effettiva analisi dei contesti esterno e interno nonché a una mappatura dei processi che deve riguardare tutta l'attività svolta dalla PA o dall'ente di diritto privato tenuto all'adozione del PTPCT, e non solo le cosiddette «aree obbligatorie» previste nella l. 190/2012.

Nel PNA 2016 si sono registrate alcune novità in merito al rafforzamento del ruolo del Responsabile per la corruzione e trasparenza e degli organi di indirizzo politico. Inoltre, il Piano ha evidenziato l'importanza che le PA adottino delle misure di prevenzione anti-corruzione oggettive, e cioè finalizzate a ridurre il rischio corruttivo e l'insorgenza di eventi corruttivi, e soggettive, ovvero tendenti a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici nei processi decisionali.

Il PNA 2017 si è concentrato su specifiche tipologie di amministrazioni, con l'ottica di offrire un supporto alle stesse. Nella premessa, l'Autorità, prendendo spunto dall'analisi dei PTPC valutati, suggerisce misure per rafforzare e migliorare le varie parti di cui il PTPC si compone.

Il PNA 2018, nella parte generale, ha approfondito ulteriormente responsabilità e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, analizzato il rapporto tra la trasparenza e la nuova disciplina in materia di *privacy* e protezione dei dati personali (in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679), per poi soffermarsi sui codici di comportamento (annunciando la pubblicazione da parte di ANAC di Linee guida nei primi mesi del 2019) e sulla cosiddetta "incompatibilità successiva" (*pantouflage*). Riguardo all'avvento della nuova disciplina in materia di *privacy* e protezione dei dati personali, il PNA precisa che «il regime normativo per il trattamento dei dati personali rimane sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge», evidenziando, però, che l'attività di pubblicazione deve avvenire secondo i principi del Regolamento UE.

Quanto al PNA 2019 recentemente approvato, l'ANAC ha proceduto alla razionalizzazione di tutte le indicazioni date sinora nei precedenti PNA e relativi Aggiornamenti, nonché nelle varie Delibere susseguites, perseguendo un'opera di semplificazione del quadro regolatorio e di maggiore chiarezza per i destinatari della disciplina. In particolare, l'Autorità, nel premettere che i nuovi contenuti non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico, ha concentrato la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date sino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati anche oggetto di appositi atti regolatori. Si

intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei vari PNA e dei relativi aggiornamenti.

1.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione

La società, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, co. 8, l. 190/2012, intende implementare nel prossimo triennio *standard* minimi di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, secondo quanto stabilito nel presente documento.

A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione di APVS individua come obiettivi strategici relativi alla corruzione e alla trasparenza:

- garantire l'applicazione delle misure anti-corruzione contenute nelle presenti Misure Integrative;
- assicurare l'effettività del controllo da parte del RPCT, nonché la possibilità che questi proponga misure integrative del Modello Organizzativo ulteriori;
- consentire l'attuazione dei canali informativi e di segnalazione degli illeciti;
- consentire il continuo adeguamento agli obblighi legali di trasparenza.

2. Gestione del rischio corruttivo: analisi del contesto esterno e interno, valutazione e trattamento del rischio

L'allegato 1 al PNA 2019, recante "Indicazione metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi", costituisce attualmente l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

Pur in continuità con i precedenti PNA, detto documento sviluppa e aggiorna alcune indicazioni metodologiche allo scopo di indirizzare e accompagnare gli enti chiamati ad applicare la l. n. 190/2012 verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo che consenta di considerare la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale.

Le indicazioni contenute nel ridetto documento sono state elaborate:

- nel rispetto dei c.d. "Principi Guida", esplicitati nel testo del PNA 2019 (Parte II, § 1.);
- intervenendo in maniera sostanziale sugli snodi rispetto ai quali le analisi dei PTPCT, finora condotte da ANAC, hanno evidenziato rilevanti criticità (ad es., la valutazione del rischio);
- rivisitando e svolgendo approfondimenti ulteriori rispetto al passato relativamente ad alcuni aspetti del processo di gestione del rischio finora poco sviluppati (ad es., il monitoraggio);
- fornendo alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte degli enti di piccole dimensioni.

Il carattere non omogeneo degli enti richiede adattamenti e flessibilità, sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia rispetto alle misure di trattamento volte a prevenire i rischi stessi. Un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del

contesto interno ed esterno nel quale essa opera, consente infatti di evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche per la gestione del rischio.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:

- 1) Analisi del contesto esterno e interno;
- 2) Valutazione del rischio (identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio);
- 3) Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure).

2.1. Analisi del contesto esterno e interno

L'ANAC, ponendosi in continuità con la disciplina precedente, stabilisce che la prima fase del processo di gestione del rischio ha per oggetto l'analisi del contesto esterno e interno. Attraverso l'analisi del contesto, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

2.1.1. Contesto esterno

Il territorio in cui opera APVS è il comune di Venezia, nella Regione Veneto, sul territorio italiano.

Sul piano nazionale, secondo la classifica 2019 relativa all'indice di percezione della corruzione (Cpi), pubblicata da Transparency International il 23 gennaio 2020, l'Italia ha guadagnato ben 12 punti dal 2012 ad oggi, ma l'ultimo anno segna una “decisa frenata”, in quanto il nostro Paese ha un solo voto in più rispetto al 2018. La classifica ci vede al 51esimo posto nel mondo con un punteggio di 53 punti su 100: l'Italia, dunque, pur segnando un lieve miglioramento, rallenta la sua scalata. Un punteggio ancora a metà classifica (da 0 a 9 punti si parla di “altamente corrotto”, da 90 a 100 “senza corruzione”) di certo migliore rispetto al 2012, prima dell'approvazione della legge Severino, quando l'Italia si trovava in 72esima posizione, con 42 punti. Dal punto di vista locale, il presente documento valorizza, in primo luogo, l'analisi del territorio già sintetizzata dalla Città Metropolitana e dal Comune capoluogo nel proprio Piano, sulla base dell'apposita relazione riservata acquisita dalla Prefettura territorialmente competente, nei termini che seguono.

Il territorio regionale, grazie all'elevata propensione imprenditoriale e alla sua posizione geografica, catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. Si evince inoltre che, oramai da diversi anni, le mafie, agendo anche come imprese e non solo come gruppi criminali, si siano spostate al Centro-Nord dell'Italia, inserendosi in specifici mercati, come quello dell'edilizia, dei trasporti, della gestione dei rifiuti, dell'intermediazione di manodopera, sino a giungere in tempi recenti a prestare denaro a tassi usurari ad imprenditori in difficoltà con il fine di impossessarsi delle aziende.

Secondo i rapporti dell'Associazione “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, nel Veneto preoccupa la diffusione della corruzione – sia a livello macro sia micro – che, com'è noto, perseguendo in modo illecito finalità di natura particolare a scapito di quelle generali, calpestando le regole condivise e legittime, contribuisce a costruire quel terreno di cultura fatto di omertà, favori e di illegalità sul quale attecchisce anche la criminalità organizzata. Lo sviluppo di mafie e corruzione,

del resto, è favorito dai medesimi fattori di ordine sociale e culturale: entrambi traggono alimento dalla debolezza dei legami di fiducia interpersonale e dal pessimismo dei cittadini sulla capacità dello Stato e dei suoi funzionari di tutelare diritti ed erogare imparzialmente servizi ai cittadini. In questa prospettiva, il legame principale tra attori pubblici corrotti e attori mafiosi discende dalla domanda di servizi e prestazioni che gli uni possono fornire agli altri, aumentando i profitti attesi e riducendo reciprocamente incertezza e “rischi professionali” delle rispettive attività, sia quelle lecite sia quelle illegali.

Vale la pena segnalare anche il dossier della CGIA di Mestre sulla giustizia del 2019, in base al quale la situazione del Veneto risulta particolarmente grave: lo studio ha confrontato i dati di organici e giudizi pendenti e sopravvenuti con le necessità di giustizia espressa dalla realtà sociale ed economica del Veneto. Ne emerge una situazione preoccupante: in termini di magistrati di Corte d’Appello, il Veneto può contare solo sul 4% del totale in Italia, che diventa il 4,2% per quanto riguarda la Procura Generale, ma questi devono occuparsi del 7,9% della popolazione italiana, dell’8,3% delle imprese, del 9,2% degli occupati, del 9,3% del valore aggiunto, del 13,7% dell’export, del 16,4% di presenze turistiche. Inoltre l’aumento dei giudizi sopravvenuti in Veneto tra il 2015 e il 2017 è stato del 28,3% rispetto a una media nazionale del 15,2%. La Corte d’Appello di Venezia è ultima in Italia nel rapporto tra numero di Magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100 mila abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100 mila contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della Procura Generale (che sono 11 pari allo 0,2 per centomila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190). Tale contesto esterno, fa quasi presagire una possibile impunità e non è certo di aiuto nel prevenire/contrastare eventuali comportamenti di tipo corruttivo.

Nello stesso senso depone l’analisi dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei deputati. Gli ultimi dati ufficiali disponibili sono quelli di cui alla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata” Doc. XXXVIII, n. 4, trasmessa alla Presidenza il 4 gennaio 2017, presentata dal Ministro dell’Interno Minniti per l’anno 2015. Da tale relazione risulta che: «La Regione è [...] interessata dalla presenza di soggetti, collegati, in alcuni casi, alle note consorterie mafiose, responsabili di delitti economico-finanziari. A loro sono riconducibili una serie di gravi reati quali turbativa d’asta, truffa aggravata nei confronti dello stato, riciclaggio di denaro proveniente da plurimi reati tributari, usura, corruzione e reati fallimentari, societari e tributari. Trascorse attività investigative hanno portato al sequestro di numerose società finanziarie e ingenti capitali per svariati milioni di euro ed alla confisca di numerosi beni mobili ed immobili. Inoltre vi sono stati tentativi di infiltrazione nei settori della Pubblica Amministrazione, documentati dalle operazioni condotte dalla Guardia di finanza (“Chalet”, conclusa nel 2013 e “Antenora” del 2014), che hanno consentito di documentare l’esistenza di una lobby affaristica che, attraverso un vasto giro di tangenti e la realizzazione di illeciti di natura tributaria, aveva monopolizzato il sistema degli appalti pubblici in Veneto ed in particolare quelli connessi alla costruzione dell’opera M.O.S.E. di Venezia.”

L'analisi del contesto esterno consente, altresì, di mettere in evidenza particolari situazioni di ordine culturale, sociale, economico, presenti nel territorio d'interesse. Come è noto, la Procura di Venezia ha disposto indagini intorno ai lavori del M.O.S.E., progetto per mettere in sicurezza la laguna, affidato al Consorzio Venezia Nuova. I magistrati di Venezia hanno stimato in diversi milioni di euro le attività di corruzione sulle quali hanno raccolto prove e indizi. Nella Relazione Annuale dell'ANAC al Parlamento per l'anno 2014, del 2 luglio 2015, in merito a tale caso si legge che "Qualche settimana dopo, il 6 novembre 2014, sulla scorta delle note vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici del Consorzio Venezia Nuova e gli amministratori di alcune delle principali società consorziate, si è chiesto al Prefetto di Roma di disporre la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, con riferimento al "Sistema Mose", elaborato da oltre un trentennio per la difesa di Venezia e degli abitati lagunari dalle acque alte e ancora in fase di realizzazione, nell'ambito del rapporto concessorio in essere tra il Ministero delle Infrastrutture - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova. [...] La valutazione prodromica alla richiesta di adozione della misura si è basata su elementi ricavati dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia il 31 maggio 2014, nell'ambito dei procedimenti penali n. 12236/2013 R.G.N.R. e n. 12646/2013 R.G.N.R., che ha ricostruito con assoluta chiarezza un sistema corruttivo diffuso, ramificato e consolidato in seno al Consorzio Venezia Nuova, con particolare riferimento ai rapporti che lo legavano all'organo vigilante, il Magistrato alle acque di Venezia. Dalle indagini sono emersi specifici fatti corruttivi legati alla gestione del Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione del Mose, che vanno dalla corruzione del Magistrato alle acque di Venezia, per allentare l'attività istituzionale di controllo sul Consorzio, alla corruzione di soggetti operanti a livello centrale, per ottenere finanziamenti per le opere del Mose, influire sulle indagini in corso e ottenere informazioni riservate sulle stesse, fino alla corruzione di soggetti operanti a livello regionale, allo scopo sia di ottenere provvedimenti autorizzativi necessari per le opere del Mose di competenza della Regione Veneto, sia di allentare i controlli a posteriori sugli atti e contratti relativi alle opere del Mose. La pervasività del sistema corruttivo, consolidatosi in diversi decenni, il carattere seriale delle condotte, accompagnato dalla oggettiva gravità dei fatti, hanno indotto l'Autorità a proporre al Prefetto di Roma l'adozione della più grave misura della straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova, con la contestuale sospensione dei poteri di disposizione e gestione degli organi di amministrazione del Consorzio, ai sensi del co. 3 dell'art. 32".

Secondo i rapporti dell'Associazione "Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", infine, nel Veneto preoccupa la diffusione della corruzione – sia a livello macro che a livello micro – che, com'è noto, perseguendo in modo illecito finalità di natura particolare a scapito di quelle generali, calpestando le regole condivise e legittime, contribuisce a costruire quel terreno di cultura fatto di omertà, favori e di illegalità sul quale attecchisce anche la criminalità organizzata. Lo sviluppo di mafie e corruzione, del resto, è favorito dai medesimi fattori di ordine sociale e culturale: entrambi traggono alimento dalla debolezza dei legami di fiducia interpersonale e dal pessimismo dei cittadini sulla capacità dello Stato e dei suoi funzionari di tutelare diritti ed erogare imparzialmente servizi ai cittadini. In questa prospettiva, il legame principale tra attori pubblici corrotti e attori mafiosi discende dalla domanda di servizi e prestazioni

che gli uni possono fornire agli altri, aumentando i profitti attesi e riducendo reciprocamente incertezza e “rischi professionali” delle rispettive attività, sia quelle lecite sia quelle illegali.

Guardando infine ai dati giudiziari, la provincia di Venezia, a tenore dell’Indice della criminalità redatto da “Il Sole 24 ore”, si colloca in Italia al quattordicesimo posto per il numero di denunce ogni centomila abitanti, con un aumento del 5% delle stesse rispetto al biennio precedente. Più dettagliatamente, nella Relazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia per l’apertura dell’anno giudiziario 2019 si può leggere come, rispetto al periodo 1° luglio 2016 - 30 giugno 2017, il numero delle iscrizioni delle notizie di reato nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 sia aumentato da 32.105 a 32.447.

Con specifico riguardo alla criminalità in materia corruttiva, la Relazione del Presidente della Corte d’Appello di Venezia, stilata nella stessa occasione, evidenzia come, su più di ottocentocinquantamila abitanti nel circondario del Tribunale (coincidente con la popolazione della provincia), al 30 giugno 2018 pendevano 315 procedimenti per reati contro la PA (artt. 314 ss. c.p.), tra cui 15 procedimenti per reati in materia di corruzione (artt. 318 ss. c.p.) e 9 in materia di concussione (art. 317 c.p.). Nella Relazione si sottolinea, peraltro, come, negli ambiti criminosi appena ricordati, si registri nel 2018 un calo del numero di iscrizioni rispetto a quello degli anni precedenti, fatta eccezione per la stazionarietà del dato sulla concussione.

Per quanto riguarda le fattispecie associative e, nello specifico, quella di tipo mafioso, nell’intero distretto della Corte d’appello di Venezia nel 2018 si sono avute solo 190 aperture di fascicoli per le associazioni per delinquere “semplici” *ex art. 416 c.p.* e 5 nuovi fascicoli per l’associazione di tipo mafioso *ex art. 416 bis c.p.* Occorre peraltro adeguatamente considerare che, più di altri reati, le fattispecie in materia di corruzione presentano una “cifra oscura” significativa; esse, cioè, data la convenienza di tutte le parti coinvolte a mantenere il segreto circa gli accordi criminosi conclusi, sono particolarmente soggette a non essere denunciate e scoperte o, comunque, a rimanere ignote all’Autorità Giudiziaria.

Il fenomeno corruttivo può dirsi perciò presente in misura significativa anche nella provincia di Venezia; pure quello associativo può ritenersi presente, seppure in misura meno significativa.

Per avere un quadro completo del contesto in cui opera APVS bisogna considerare, altresì, l’attività economica svolta dalla Società. Come si dirà meglio nel paragrafo successivo, essa si estrinseca, infatti, esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A., costituita il 29 aprile 1997 in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 3 aprile 1997, n. 1213, con la quale veniva individuata la necessità di gestire e ottimizzare le attività di sbarco/imbarco dei passeggeri del Porto di Venezia. Detta partecipazione rappresenta un investimento duraturo e strategico per la Società, nonché l’unico, nella prospettiva esclusiva dell’integrale distribuzione dei dividendi ai soci.

L’ambito di azione della Società è, dunque, caratterizzato da un potenziale economico rilevante che deriva dalla collocazione geografica del porto di Venezia nell’ambito del territorio del Veneto, il quale, come è noto, è l’ottavo porto per volume di traffico commerciale in Italia e uno dei più importanti nel Mar Mediterraneo per quanto concerne il settore croceristico.

Proprio la floridità economica del territorio e del settore in cui opera APVS suggerisce di non “abbassare la guardia” sui fenomeni corruttivi e le altre forme di criminalità che potrebbero verificarsi.

2.1.2. Contesto interno

Per comprendere la struttura interna e il funzionamento di APVS è opportuno ribadire che l’attività svolta dalla Società si estrinseca esclusivamente nel possesso di una partecipazione di controllo nella società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.

APVS S.r.L. non si avvale di prestatori di lavoro, dipendenti o non dipendenti. I soggetti che operano all’interno della Società, pertanto, sono unicamente gli amministratori, mentre i servizi di amministrazione-contabilità e finanza sono gestiti all’esterno tramite appositi contratti, rispettivamente, dallo “Studio associato di consulenza d’impresa Consimp” e dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A.

In particolare, le aree di intervento affidate allo studio Consimp sono le seguenti:

- attività di segreteria societaria, intesa come predisposizione degli avvisi di convocazione degli organi societari, stesura dei verbali delle riunioni degli organi sociali, stampa dei verbali nei relativi libri sociali e tenuta regolare degli stessi;
- tenuta della contabilità in regime ordinario (libro giornale, libro degli inventari, mastrini contabili, registro IVA fatture emesse e acquisti);
- assistenza nell’esame delle poste contabili e nella formazione dei documenti del bilancio di esercizio secondo i principi contabili italiani e la tassonomia XBRL;
- assistenza al deposito del bilancio presso il Registro delle imprese;
- supporto nella predisposizione della documentazione fiscale ai fini dell’adempimento degli oneri tributari, con particolare riguardo alle dichiarazioni fiscali ai fini IRES, IRAP e IVA;
- supporto nella previsione dei parametri d’impresa, allegati alla dichiarazione fiscale;
- supporto nella predisposizione delle certificazioni degli utili corrisposti (modello CUPE) e del modello 770 ordinario, in caso di distribuzione degli utili;
- invio telematico all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui ai punti che precedono;
- assistenza nella predisposizione di deleghe modello F24 per i versamenti IRES, IRAP e IVA;
- assistenza nella predisposizione di comunicazioni e di altri modelli per l’Agenzia delle entrate e/o per il Registro delle imprese diversi da quelli precedentemente elencati, su eventuale richiesta della società;
- supporto per gli adempimenti propri delle holding di partecipazione;
- supporto nel pagamento degli oneri di natura tributaria.

Le attività svolte dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. sono invece le seguenti:

- messa a disposizione di spazi idonei a ospitare, quando richiesto, le riunioni degli organi sociali di APVS, purché entro l’orario di lavoro previsto in Veneto Sviluppo, fatte salve eventuali richieste di deroga previa relativa autorizzazione;

- ritiro e successivo invio della corrispondenza indirizzata ad APVS;
- gestione dei pagamenti di piccola entità attraverso la liquidità in denaro depositata presso Veneto Sviluppo;
- gestione del conto corrente a mezzo *home banking*, per la consultazione del conto, i pagamenti e ogni altra operazione autorizzata che possa effettuarsi on line;
- gestione della posta elettronica certificata di APVS.

La società si caratterizza perciò per una struttura del tutto semplice, come desumibile dal nuovo Statuto sociale aggiornato nel 2017 al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 12, la società è amministrata da un amministratore unico oppure, come attualmente, l'assemblea può derogare alla composizione monocratica qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e, quindi, ricorrere a un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri oppure a forme di *governance* alternative come quelle di tipo dualistico o monistico.

L'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Non è consentita la nomina di amministratori della controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda alle esigenze di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione o coordinamento.

I componenti dell'organo amministrativo della società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dal d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 14, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Quando non sono assunte in adunanza collegiale, le decisioni del Consiglio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso scritto. Dette decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Ai sensi dell'art. 16, l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvi quelli che per legge o per statuto sono riservati ai soci. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri a un consigliere delegato, al quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381, co. 3, 5 e 6, c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, co. 5, c.c.

Ai sensi dell'art. 17, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza generale della società spetta al Presidente.

Ai sensi dell'art. 18, agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventualmente un'indennità annuale in misura fissa. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Ai sensi dell'art. 19, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti e può essere collegiale oppure, come attualmente, monocratico. I suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia indicati dal d.lgs. n. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 21, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, tra l'altro, l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, la nomina dei sindaci o del revisore, le modificazioni dello statuto, nonché le decisioni che abbiano ad oggetto la composizione del capitale delle società partecipate e le altre decisioni previste dalla legge.

Come si dirà nel prosieguo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza previsto dall'art. 1, co. 7, l. 190/2012 della società è identificato nella persona del dott. Giovanni Zancopè, in qualità di amministratore del tutto privo di deleghe, sulla base di quanto disposto dalle Linee Guida ANAC dell'8 novembre 2017. Si tratta di una scelta necessitata, in quanto APVS è società del tutto priva di personale dipendente e non.

2.3. Mappatura dei processi

Obiettivo primario delle Misure integrative è quello di predisporre, attraverso controlli preventivi e misure organizzative, un sistema di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti degli organi e del personale della Società. Tutto ciò è funzionale non solo alla prevenzione delle condotte corruttive (criminosi e non) che ineriscono i rapporti fra società e PA, ma anche di quelle che si consumano fra quanti vengano in contatto con la società stessa o la PA di cui quest'ultima è emanazione. La predisposizione di opportune cautele anti-corruzione, oltre a prevenire la commissione di determinati reati, garantisce anche una gestione più economica dell'ente; per altro verso, non è da sottovalutare l'aspetto economico connesso al mantenimento della buona reputazione della società, sia con riguardo ad APVS sia a Veneto Sviluppo S.p.A., socio di maggioranza.

La metodologia adottata nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi: l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sulla documentazione delle attività e dei controlli svolti, ai fini della loro verificabilità e dell'attribuzione delle responsabilità; l'approccio organizzativo-preventivo, che ormai informa svariati ambiti dell'ordinamento, *in primis* quello della responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001.

Data la semplicità organizzativa di APVS, la redazione del presente documento si basa sull'analisi delle attività normalmente poste in essere dalla Società, delle quali si procede a definire i concreti rischi di verifica di eventi criminosi in ambito corruttivo o, comunque, secondo una qualificazione per così dire "amministrativistica", di situazioni di malcostume politico o amministrativo (conflitto di interessi, nepotismo, clientelismo, assenteismo, sprechi, ecc.) in cui si ravvisa un abuso del potere pubblico, strumentale all'ottenimento di indebiti vantaggi privati, onde valutarne l'impatto sulla società.

L'art. 1, comma 16, della legge 190/2012 definisce le 4 aree di rischio obbligatorie di seguito esposte:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 d.lgs. 150/2009.

L'ANAC ha rilevato come tali aree si siano dimostrate insufficienti e, con determinazione del 28 ottobre 2015, n. 12, ha dato nuove indicazioni relativamente alle aree a rischio anticorruzione da mappare. Esse si così estese alle seguenti:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

A queste aree, definite come “generali”, si aggiungono, a tenore delle Linee guida ANAC, “aree specifiche” non di minore rilevanza, ma che si differenziano da quelle generali in quanto connesse alla specifica tipologia di ente e al contesto in cui l'amministrazione si trova a operare.

Conformemente al metodo di mappatura indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 sopra citato, è proficuo affrontare una per una le differenti attività di APVS al fine di individuare quei processi che, ai sensi dell'art. 1, co. 9, l. 190/2012, sono connotati dal più elevato il rischio di corruzione, nonché procedere contestualmente alla quantificazione del rischio corruttivo al fine di individuare le relative misure di contrasto.

A questo riguardo, si deve osservare che APVS è una società creata al solo scopo di detenere una partecipazione in Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.; essa è pertanto dotata di un apparato organizzativo e gestionale che si riduce al solo Consiglio di Amministrazione e si connota per un numero ridotto di processi. Di conseguenza, significativamente ridotti sono gli ambiti di rischio corruttivo alla cui analisi occorre procedere.

I processi relativi all'attività di APVS sono quelli indicati nel seguente Elenco dei processi.

Nel redigere l'elenco si procede contestualmente alla successiva fase di descrizione dei processi.

Si precisa che, data la natura integrativa di queste Misure rispetto al generale assetto organizzativo contenuto nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, si rimanda a quest'ultimo documento (Parte speciale, sez. IV) per i più ampi dettagli relativi ai singoli processi, che si intendono in ogni caso qui integralmente riprodotti.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Consiste nell'insieme delle procedure finalizzate all'acquisizione di beni e risorse dall'esterno. La società vi

provvede attraverso una procedura regolata nel Modello Organizzativo che tende ad attuare un controllo possibilmente preventivo su ogni passaggio del procedimento e a consentire che le scelte in questione vengano prese con la partecipazione del Consiglio di Amministrazione e con il controllo dell'Organismo di Vigilanza.

PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Vengono qui in questione tutte le attività afferenti la registrazione, redazione, controllo, conservazione dei documenti contabili ed extracontabili.

Le attività in questione sono oggetto della collaborazione fra APVS e uno studio di consulenza esterno che, in forza di un contratto concluso con la società, provvede alle attività di tenuta delle scritture societarie e della contabilità; di assistenza nella formazione del bilancio; di assistenza nell'espletamento degli oneri fiscali, comprese le relazioni con l'Agenzia delle entrate; e, infine, di assistenza nel supporto per gli adempimenti propri delle *holding* di partecipazione.

PROCESSO FINANZIARIO

Riguarda le attività di gestione dei flussi finanziari, del patrimonio sociale, dei flussi di cassa e dell'impiego di disponibilità liquide.

Queste incombenze sono soddisfatte nell'ambito della collaborazione fra APVS e le strutture della controllante Veneto Sviluppo, secondo quanto stabilito attraverso un contratto scritto.

I pagamenti avvengono o a mezzo di prelievi in contanti dalla cassa, sita presso la controllante, o per mezzo di operazioni di *home banking* e prelievi dal conto tramite carta di debito aziendale. I prelievi possono essere effettuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da personale previamente individuato della controllante secondo le procedure definite nel Modello organizzativo. L'utilizzo del contante è limitato e rigorosamente rendicontato.

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Si tratta di attività relative a dichiarazioni/comunicazioni obbligatorie e richieste agli enti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti (autorizzazioni, concessioni e licenze) per l'esercizio delle varie attività di APVS, e quindi, essenzialmente:

- ✓ pubblicità e comunicazioni di carattere fiscale, tributario o previdenziale (per esempio, Modello Unico, 770, IVA, deposito dei bilanci, variazioni sociali);
- ✓ richieste di autorizzazioni/concessioni/istanze previste per legge;
- ✓ adempimenti propri delle *holding* di partecipazioni.

Analogamente, rilevano i rapporti con la società controllante Veneto Sviluppo S.p.A., la quale risulta a propria volta controllata dalla Regione Veneto.

PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

Si tratta delle attività supportate da sistemi informatici o telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali.

Sono a rischio le attività supportate da sistemi informatici o telematici, per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali, previdenziali e gestionali.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con gli enti pubblici;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di amministrativo, del processo amministrativo-contabile e di quello finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

Sulla base delle indicazioni dell'ANAC e delle risultanze del *risk assessment* propedeutico alla predisposizione del Modello Organizzativo, la preliminare individuazione delle aree e delle attività a rischio corruzione presuppone, altresì, un'attenta valutazione:

- ✓ delle modalità di gestione dei rapporti con funzionari pubblici in presenza di ispezioni e verifiche, e con l'Autorità Giudiziaria nel contenzioso;
- ✓ delle modalità di gestione dei rapporti con pubbliche autorità, in genere (per esempio, in occasione di richieste di autorizzazioni, concessioni, licenze e altri titoli abilitativi);
- ✓ della gestione dei rapporti con la controllante Veneto Sviluppo S.p.A.

Stante l'assenza di eventi significativi tanto a livello di contesto esterno quanto a livello di contesto interno e mancando precedenti eventi giudiziari o eventi "sentinella", al momento non è possibile stabilire una priorità di trattamento tra le aree a rischio che sono state individuate, né è possibile procedere a una loro più specifica descrizione.

I processi da ritenersi a rischio, sulla base di un approccio valutativo di tipo qualitativo sono pertanto i seguenti:

PROCESSO DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il rischio va esteso a tutte le attività, oltre a quelle sopracitate, in cui la Società comunque si trovi ad avere contatti con la Pubblica Amministrazione – a prescindere dunque dalla configurabilità di un danno tipo economico – e quindi:

- ✓ tutti i rapporti con la controllante Veneto Sviluppo S.p.A.;
- ✓ tutti i rapporti con uffici pubblici necessari per lo svolgimento delle attività;
- ✓ gestione delle denunce all'Autorità Giudiziaria penale per reati subiti e rapporti con l'autorità di pubblica sicurezza.

A rischio, altresì, le attività di:

- ✓ gestione del contenzioso;
- ✓ gestione delle attività ispettive (tutte le aree);

Dall'analisi svolta è emerso come, invece, APVS non eserciti attività di sponsorizzazione od omaggistica nei confronti di soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione.

Attività c.d. “Strumentali”

La corruzione è in astratto evidentemente agevolata da tutte quelle attività che, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituirne supporto e presupposto (finanziario e operativo), con particolare riguardo al reperimento, da parte dell'ente, di denaro o altre utilità da impiegare per il “pagamento” del soggetto corrotto o del mediatore.

PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Sono a rischio le attività di:

- ✓ selezione, qualificazione e valutazione dei fornitori/consulenti/professionisti/collaboratori esterni, giacché il reclutamento di persone direttamente o indirettamente legate alla PA può rappresentare il corrispettivo di accordi corruttivi o di mediazioni illecite;
- ✓ predisposizione e rilascio di richieste di acquisto;
- ✓ formalizzazione dei rapporti (emissione e gestione di ordini di acquisto e contratti);
- ✓ verifica di corrispondenza tra acquistato/ordinato e ricevuto con monitoraggio delle prestazioni, trattandosi di attività che possono condurre alla creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi illeciti.

PROCESSO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Sono a rischio le attività amministrative che possono condurre alla creazione di disponibilità extracontabili:

- ✓ registrazione;
- ✓ controllo;
- ✓ conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, relativi, in particolare, al bilancio e al controllo di gestione.

PROCESSO FINANZIARIO

Sono a rischio le attività finanziarie che possono condurre alla creazione di disponibilità extracontabili:

- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ gestione del patrimonio sociale;
- ✓ gestione dei flussi di cassa e impiego di disponibilità liquide;
- ✓ gestione dei rapporti infragruppo.

Le funzioni che maggiormente potrebbero essere coinvolte nella gestione delle attività sopra indicate vanno individuate:

- ✓ nei soggetti che intrattengono – anche di fatto – rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale responsabile del processo di approvvigionamento, del processo amministrativo-contabile, del processo finanziario;
- ✓ in coloro che, operando nell'ambito dei soggetti esterni incaricati delle attività suddette (personale dello studio di consulenza e della società controllante), sono sottoposti alla direzione e vigilanza dell'organo amministrativo.

2.4. Valutazione del rischio

L'individuazione e la gestione del rischio corruzione, intesa come strumento da utilizzare in termini di riduzione delle probabilità che tale rischio si manifesti, costituiscono una delle misure organizzative minime per la prevenzione della corruzione (cfr. Delibera ANAC 17 giugno 2015, n. 8).

Per la valutazione del rischio di corruzione enunciata nelle pagine che seguono e riassunta nella tabella allegata al presente documento, è stata quindi applicata, in linea di massima, la metodologia richiamata nell'Allegato 1 al PNA 2019, avendo riguardo, in ragione della dimensione organizzativa estremamente ridotta, ai processi e alle singole attività dell'ente.

In linea con l'Allegato citato, le fonti informative utilizzate ai fini della mappatura del rischio corruttivo sono le seguenti:

- a) le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- b) le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi, in sinergia con la fase del *risk-assessment* propedeutica alla predisposizione del Modello Organizzativo 231;
- c) l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in APVS oppure in altri enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- d) incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale della controllante che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- e) le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (es. *internal audit*);
- f) le segnalazioni ricevute tramite il canale del *whistleblowing* o tramite altra modalità;
- g) le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;
- h) il registro di rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa.

È bene precisare sin da subito che le fonti di cui alle lett. c), f), g) e h) non sono allo stato disponibili in quanto non si sono ravvisati casi giudiziari o altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in APVS oppure in altri enti; non sono state ricevute segnalazioni; non sono state elaborate esemplificazioni dall'ANAC per il comparto di riferimento; né, infine, sono stati reperiti registri di rischi realizzati da altri enti applicabili al caso di specie.

Il già citato Allegato 1 richiede, all'esito dell'attività di individuazione e formalizzazione dei rischi, la redazione di un registro dei rischi in cui il soggetto tenuto alla redazione delle misure anticorruzione procede all'elencazione degli eventi che possono essere interessati da condotte corruttive. A questo riguardo occorre osservare come non constino eventi pericolosi ulteriori rispetto a quelli che si sono menzionati nel precedente paragrafo.

L'introduzione di specifiche misure anticorruzione cui si procede in questa sede costituisce ad ogni modo un elemento base per l'affinamento degli strumenti di analisi e, dunque, per la futura predisposizione di un registro degli eventi rischiosi, conformemente al principio di gradualità cui si informa l'implementazione del PNA 2019 e nello specifico l'Allegato 1.

L'analisi del rischio svolge un ruolo essenziale per l'individuazione dei cosiddetti "fattori abilitanti", di quei fattori di contesto, cioè, che agevolano il verificarsi di condotte corruttive; essa svolge perciò un ruolo basilare nella predisposizione delle misure preventive.

Passaggio fondamentale per la gestione del rischio corruttivo per mezzo di un'adeguata organizzazione è la stima del livello di esposizione al rischio. Si tratta di un'operazione funzionale alla focalizzazione degli sforzi preventivi, con conseguente gestione ottimale delle risorse su quei processi e quelle attività che appaiono maggiormente esposte alla probabile verifica di eventi corruttivi.

Conformemente alle disposizioni contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019, ai fini della valutazione del rischio corruttivo si adotta in questa sede il metodo basato su un'ottica qualitativa corrispondente alle nuove indicazioni provenienti dall'ANAC, senza comunque rinunciare, in tale fase di transizione tra le due metodologie, alla quantificazione numerica del rischio corruttivo esplicito nell'Allegato 5 del PNA 2013. A questo riguardo, si osserva come gli indicatori di stima, oltre a fungere da criteri per la quantificazione numerica del rischio corruttivo, corrispondono a giudizi sintetici di tipo qualitativo, quali sono quelli richiesti dalla nuova metodologia indicata dall'ANAC.

Dei due differenti metodi di valutazione si farà dunque impiego contestuale.

Secondo il metodo quantitativo, per "rischio inerente" si intende il livello di rischio complessivo a cui è esposta l'organizzazione, dati i livelli di probabilità e impatto, senza l'attivazione di alcun intervento di trattamento del rischio.

Per la valutazione della probabilità (determinata in una scala da un minimo di 1 = evento improbabile, ad un massimo di 5 = evento altamente probabile) sono stati considerati i seguenti indicatori di stima:

- discrezionalità del processo;
- rilevanza esterna;
- complessità;
- valore economico;
- frazionabilità del processo;
- storico degli eventi corruttivi.

Per ciascun processo sono state valutate le conseguenze che il verificarsi di un determinato evento corruttivo determinerebbe per la Società (impatto, in una scala da 1 = marginale, a 5 = superiore). I fattori considerati per la valutazione dell'impatto sono stati i seguenti:

- impatto organizzativo;
- impatto economico;
- impatto reputazionale;
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine.

La valutazione complessiva del livello di rischio scaturisce dalla formula: Rischio inerente = Probabilità x Impatto.

I valori assunti dal rischio inerente sono stati successivamente raffrontati con il livello di controllo esistente, cioè tutte quelle misure e presidi esistenti che hanno come effetto quello di ridurre la probabilità o l'impatto. Dal raffronto tra il Rischio inerente e l'Indice di valutazione dei controlli (determinato in una scala da un massimo di 1 = controlli più che adeguati, ad un minimo di 5 = controlli non adeguati) si ottiene il livello di Rischio effettivo.

La quantificazione del rischio in relazione alle aree di attività considerate è effettuata nell'ottica della ponderazione del rischio medesimo e dell'individuazione delle necessarie misure di prevenzione, avendo tuttavia a presupposto, seppure in via allo stato necessariamente graduale, l'approccio di tipo qualitativo suggerito dall'Allegato 1 al PNA 2019.

Ai fini dell'approccio qualitativo divengono invece rilevanti quali rivelatori del rischio corruttivo, accanto ai già citati criteri, i seguenti "marcatori":

- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del Responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado dell'attuazione delle misure di trattamento.

Secondo quanto stabilito nell'Allegato 1, alla base della valutazione del rischio corruttivo debbono essere posti dati oggettivi consistenti in:

- dati su precedenti giudiziari e/o su precedenti disciplinari;
- segnalazioni pervenute a mezzo delle procedure di *wistleblowing* o comunque pervenute;
- ulteriori dati in possesso degli organi amministrativi.

Si deve osservare che, anche nell'adottare la metodologia qualitativa, conservano ancora importanza gli indicatori di stima che si sono riportati poco sopra come base del metodo quantitativo.

Occorre tuttavia fare un'ulteriore osservazione.

In ragione della già più volte ricordata semplicità organizzativa di APVS, dell'assenza di personale (dipendente e non), nonché della storia pregressa della Società, al momento non si dispone di dati del tipo di quelli richiesti dall'Allegato 1. Le valutazioni di rischio saranno pertanto giocoforza rimesse a valutazioni sostanzialmente prognostiche, sulla base dell'analisi dei singoli processi.

Le schede di valutazione del rischio corruzione sono riassunte negli Allegati 1 e 2 alle presenti Misure Integrative.

2.5. Trattamento del rischio

In questa sezione delle presenti Misure Integrative si procederà a indicare per ciascun processo, come sopra indicato, le misure preposte alla prevenzione del rischio di corruzione. In questa fase sono cruciali le indicazioni metodologiche offerte dall'ANAC nell'Allegato 1 già citato: puntualità e specificità delle misure individuate; ragionevolezza delle eventuali scadenze previste; previsione di congrui meccanismi di controllo. Ancora: presenza e adeguatezza di altre misure già esistenti ai rischi individuati nel piano; capacità di neutralizzazione dei fattori di rischio; sostenibilità economica e organizzativa delle misure; adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione; gradualità delle misure rispetto al rischio corruttivo non presidiato.

La fase in questione è funzionale alla verifica dell'effettività di ogni misura preventiva adottata.

Ai sensi della disciplina di legge e delle linee guida ANAC (Allegato 1 PNA 2019), preposto allo svolgimento dell'attività è il RPCT, individuato nel caso di APVS nella persona del dott. Giovanni Zancopè, in qualità di amministratore privo di deleghe.

Le semplicità che connota la struttura organizzativa della Società e l'intervenuta adozione di un Modello Organizzativo 231 fanno sì che non sia necessario prevedere ulteriori livelli di monitoraggio ovvero modelli di prevenzione a rete, in linea con quanto stabilito nell'Allegato 1 citato. Per gli stessi motivi, si esclude che, nell'ambito di APVS, sia necessario ricorrere al campionamento delle misure da sottoporre a verifica.

Il RPCT è anche tenuto alla valutazione dell'idoneità delle misure e al loro riesame periodico, condotto sulla base di un costante flusso di informazioni e di *feedback*.

A) Processo di approvvigionamento

Il processo di approvvigionamento di servizi e beni necessari all'attività di APVS S.r.L. coinvolge l'organo amministrativo di APVS e lo studio di consulenza esterno, il quale, in forza del contratto stipulato con la Società, esplica i servizi di segreteria amministrativa.

Il responsabile del processo di approvvigionamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In via generale, l'approvvigionamento di servizi e beni compete al Consiglio di Amministrazione, al quale è demandato il governo della Società. A seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, in quanto rappresentante legale di APVS, è autorizzato alla stipula dei singoli contratti con i soggetti esterni.

Nel caso di spese di modesta entità che si rendano necessarie per gravi e improrogabili motivi a tutela degli interessi della Società, è peraltro previsto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione proceda in autonomia nel limite di euro 5.000,00 per ciascun pagamento. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione procede a un controllo di tipo successivo.

La procedura non si applica all'approvvigionamento di servizi e beni strumentali all'esercizio delle attività esternalizzate di segreteria societaria-amministrativa e di gestione della tesoreria e delle risorse finanziarie, di valore inferiore a € 1.000,00. In tali ipotesi, il personale dello studio di consulenza esterno e della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. procede in autonomia e chiede il rimborso al Presidente, il quale a

propria volta chiede autorizzazione al Consiglio di Amministrazione previa rendicontazione della spesa sostenuta.

Nell'ambito del processo in questione, sono attività a rischio corruttivo le seguenti:

- 1) valutazione e qualificazione dei fornitori;
- 2) valutazione dell'offerta, contrattazione con il fornitore e approvazione dell'offerta;
- 3) gestione delle modifiche contrattuali;
- 4) ricezione di approvvigionamenti e relativi controlli/gestione delle non conformità;
- 5) rendicontazione.

1) Valutazione e qualificazione dei fornitori

La prevenzione di condotte corruttive è affidata a misure preventive che sono state già delineate nel Modello Organizzativo adottato da APVS, cui si rimanda per l'analisi dettagliata delle stesse.

In particolare, la scelta del contraente è affidata, nei limiti delle rispettive attribuzioni, al Consiglio di Amministrazione e al suo Presidente, i quali pongono in essere un procedimento di previa valutazione e qualificazione, cui contribuisce lo studio di consulenza esterno incaricato dell'adempimento dei servizi di segreteria amministrativa. Nell'espletamento dell'attività è osservato il Regolamento procedurale acquisti e gestione contrattualistica di interesse societario adottato dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. con riferimento alle singole tipologie di forniture.

È prevista la predisposizione di una "lista fornitori" annualmente aggiornata e trasmessa dal Presidente all'Organismo di Vigilanza.

Solo in casi di urgenza e/o impossibilità, che non consentano la preventiva valutazione e qualificazione del fornitore, è consentito ricorrere ad approvvigionamenti da soggetti esterni alla lista.

Quando si venga a conoscenza di fatti concernenti i fornitori, che possono integrare illeciti, anche di rilievo penale, o possano comportare la perdita dei requisiti, il Presidente interrompe il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta e informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza, con conseguente cancellazione dalla lista.

I fornitori sono messi a conoscenza del Codice Etico e di Comportamento di APVS e tutti i contratti conclusi per iscritto prevedono l'assunzione dell'impegno a operare nel rispetto dello stesso.

2) Valutazione dell'offerta, contrattazione con il fornitore e approvazione dell'offerta

A) Approvvigionamento ordinario di servizi e beni (non urgenti)

La scelta della del fornitore è affidata esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. Questo sceglie la controparte contrattuale sulla base di almeno quattro preventivi raccolti da chi in seno al Consiglio rilevi la necessità di procedere alla spesa. Se mancano i preventivi o se gli stessi sono in numero inferiore a quello previsto, il Consiglio delega il Presidente a raccoglierne in numero sufficiente per procedere alla deliberazione.

La scelta del fornitore è sottratta a qualsiasi arbitrio del Consiglio poiché i criteri di scelta sono individuati, secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo, nell'adeguatezza delle caratteristiche del bene/servizio

alle esigenze, competenza del fornitore rispetto al servizio richiesto, economicità, convenienza logistica. È inoltre sempre possibile per il Consiglio procedere alla valutazione diretta della merce o del servizio.

Nel caso in cui, come pure è previsto, questa valutazione diretta venga affidata dal Consiglio a un membro incaricato, si avrà cura che questi non sia il soggetto proponente la spesa.

Simile precauzione si seguirà nel caso in cui il Consiglio deleghi un amministratore (il cosiddetto responsabile della trattativa) a condurre la trattativa.

Qualsiasi attività del Presidente o del responsabile della trattativa nell'ambito del rapporto instaurato con il fornitore è documentata per iscritto mediante redazione di un verbale dell'operazione svolta che viene depositato presso la sede sociale e comunicato all'Organismo di Vigilanza.

B) Approvvigionamento di beni e servizi urgenti (entro l'importo massimo di 5.000 euro)

La procedura di approvvigionamento in caso di urgenza è affidata sostanzialmente alle cure esclusive del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in ragione della necessità di provvedere in tempi rapidi alle esigenze eccezionali che si riscontrino.

Nel Modello Organizzativo è previsto innanzitutto che l'iniziativa e la gestione in questi casi sia esclusivamente del Presidente, mentre gli amministratori possono al più svolgere un ruolo di stimolo tramite la comunicazione di particolari esigenze di intervento.

La procedura in questione si caratterizza di necessità per la sostanziale libertà di manovra del Presidente che è strumentale a provvedere in modo ottimale all'emergenza. Si prevede però che questi proceda obbligatoriamente anche per le vie brevi alla comunicazione agli altri amministratori dell'iniziativa assunta e, una volta esplicata l'attività, all'informativa nel primo Consiglio di amministrazione utile circa le operazioni effettuate.

Se un membro del Consiglio a seguito dell'informativa anche per le vie brevi dubita dell'urgenza o comunque dell'opportunità dell'operazione cui intende procedere il Presidente, può chiedere a questi di prendere parte, anche delegando terzi, alla trattativa e più in generale a qualsiasi atto concernente la stessa. La richiesta è comunicata a cura dello stesso amministratore procedente all'Organismo di Vigilanza. Della sua presenza è dato atto nel verbale dell'operazione e nello stesso l'amministratore partecipante può far annotare proprie considerazioni.

Il Presidente non può rifiutare la presenza dell'amministratore partecipante.

Se vi è più di un amministratore che richiede di partecipare alla trattativa, è possibile procedere alla delega di un solo amministratore partecipante. La delega può avvenire per le vie brevi per accordo tra gli amministratori che intendono partecipare. Di essa è fatta menzione nel verbale dell'operazione.

3) Gestione delle modifiche contrattuali

Circa le modifiche contrattuali, le misure già previste nel Modello organizzativo di APVS si ritengono idonee a prevenire anche la realizzazione di condotte corruttive.

4) Ricezione di approvvigionamenti e relativi controlli/gestione delle non conformità

Anche in questa attività, le cautele già previste nel Modello organizzativo costituiscono un presidio idoneo alla prevenzione delle condotte corruttive.

5) Rendicontazione

Circa la rendicontazione, le misure già previste nel Modello organizzativo di APVS si ritengono idonee a prevenire anche la realizzazione di condotte corruttive.

B) Processo amministrativo-contabile

Come già specificato in dettaglio nel Modello Organizzativo, APVS si avvale per la gestione del processo amministrativo-contabile della collaborazione di uno studio di consulenza esterno. Le attività demandate a questo soggetto esterno si risolvono nella elaborazione e adempimento delle incombenze tributarie e all'assistenza nelle operazioni relative all'amministrazione societaria.

I rischi di realizzazione di condotte corruttive connesse alla gestione dei rapporti fra APVS e il soggetto esterno incaricato della collaborazione non si connotano per profili differenti da quelli che motivano l'adozione delle misure preventive contenute nel Modello di organizzazione e gestione a cui pertanto si rimanda.

Similmente a quanto appena osservato, anche il rischio corruttivo connesso alle attività concernenti i rapporti con i soci e la società controllata può dirsi compreso nel più ampio *risk management* contenuto nei processi del Modello organizzativo relativi a queste attività. Si rinvia pertanto alle relative parti dello stesso.

C) Processo finanziario

La gestione delle attività connesse ai pagamenti da e per conto di APVS è gestita in collaborazione fra il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il personale della controllante Veneto Sviluppo che si è impegnata dietro compenso all'espletamento dei servizi di gestione della cassa e del conto corrente.

I processi descritti a questo riguardo nell'apposita sezione del Modello Organizzativo possono essere qui richiamati come misure preventive anche del rischio corruttivo.

D) Processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione rappresentano un ambito di attività della società particolarmente esposta al rischio di realizzazione di condotte corruttive. Nel Modello Organizzativo sono stati individuati come soggetti interessati non solo quanti operino nella società, ma anche il personale della controllante e della controllata, in quanto coinvolti nella gestione delle attività di APVS, nonché i professionisti esterni che intervengano a qualsiasi titolo nella gestione del processo in esame.

Le cautele predisposte nel Modello Organizzativo in materia di istanze o richieste o comunicazioni rivolte alla PA, consistenti nella separazione di ruoli fra Presidente del Consiglio di Amministrazione e studio di consulenza, con l'affidamento tendenzialmente esclusivo a quest'ultimo delle relazioni con il soggetto pubblico, costituiscono mezzi preventivi idonei anche con riferimento specifico alle condotte corruttive.

Ugualmente si intendono qui richiamate le misure in materia di attività ispettiva e di vigilanza, le quali prevedono la partecipazione congiunta alle attività ispettive del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un rappresentante della controllante Veneto Sviluppo, oltre alla redazione di verbali e all'informativa tempestiva nei riguardi dell'Organismo di Vigilanza. Nell'ambito delle stesse misure è poi specificamente previsto che qualsiasi erogazione di danaro nei confronti dei soggetti che procedono all'ispezione o di personale ad essi riferibili deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e, prima del pagamento, vagliata dal Presidente e sottoposta alla valutazione dell'Organismo di Vigilanza.

E) Processo di gestione dei sistemi informativi

Le misure già previste nel Modello organizzativo di APVS si ritengono idonee a prevenire anche la realizzazione di condotte corruttive.

3. Monitoraggio e riesame

3.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

Il monitoraggio circa la corretta e continua attuazione delle misure è affidato, secondo quanto chiarito dall'Allegato 1 al PNA 2019, al RPCT dott. Giovanni Zancopè.

Le dimensioni ridotte dell'organizzazione di APVS non rendono necessaria la predisposizione di un sistema di monitoraggio su più livelli, con esclusione pertanto di qualsiasi meccanismo di autovalutazione.

Il RPCT verifica l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nelle presenti Misure Integrative da parte dei soggetti tenuti a ciò.

Annualmente, il RPCT redige il Piano di monitoraggio annuale in cui saranno indicate le attività oggetto del monitoraggio, la periodicità e le modalità di svolgimento delle verifiche. Nel Piano il RPCT motiva le scelte delle aree di rischio sottoposte a verifica nel caso in cui non sia possibile estendere il monitoraggio su tutte le aree di rischio.

Il RPCT procede a controlli non programmati ogni volta che lo reputi necessario a seguito dell'assunzione di informazioni provenienti da qualunque fonte. Di queste operazioni redige verbale, comprensivo delle ragioni che hanno dato causa all'attività di controllo non programmato.

Delle risultanze del monitoraggio il RPCT dà conto nella sua Relazione annuale *ex art. 1, co. 14. l. n. 190/2012*.

3.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Al RPCT pertiene anche il monitoraggio sull'idoneità delle misure. Ai fini di questa valutazione, il RPCT, in vista della redazione della Relazione annuale, può chiedere un parere scritto all'Organismo di Vigilanza.

L'idoneità delle misure è valutata in considerazione dei seguenti elementi:

- erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso, dovuta a una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione;
- definizione approssimativa della misura;

- attuazione meramente formale della stessa;
- verifica di episodi avversi nei processi trattati.

Nel caso in cui il RPCT ravvisi l'inidoneità di una determinata misura definirà per iscritto le modalità di trattamento del rischio e le alleggerà alle presenti Misure integrative, garantendo la stessa pubblicità.

3.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Annualmente, il RPCT chiede all'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Consiglio di Amministrazione informazioni circa lo stato dell'attuazione delle misure preventive e eventualmente indicazioni per il miglioramento delle stesse.

4. Consultazione e comunicazione

La semplicità della struttura organizzativa di APVS consente che lo scambio informativo fra i soggetti interni alla società e il RPCT avvenga in maniera agile.

Ferma la possibilità di procedere in qualsiasi momento e in modo bilaterale a tutte le richieste di informazione fra RPCT e soggetti interni all'organizzazione, con cadenza annuale il RPCT, in occasione della redazione del Piano di monitoraggio annuale di cui al punto 3.1, richiede all'Organismo di Vigilanza e al Presidente del Consiglio di Amministrazione le già ricordate (v. sezione 3.1) informazioni circa lo stato di attuazione delle misure preventive, nonché tutte le informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione.

Nel caso di modifica delle misure preventive deliberata dal RPCT, questi ne cura la tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione, ai soggetti interessati e all'Organismo di Vigilanza. Egli dà inoltre comunicazione di ogni altra informazione di rilievo relativa alla gestione del rischio corruzione.

5. Codice Etico e di Comportamento

Oltre al Modello Organizzativo e alle presenti Misure integrative, APVS ha adottato un apposito Codice Etico e di Comportamento ai sensi del d.lgs. 231/2001 e della l. 190/2012, cui si rimanda.

6. Flussi informativi e tutela del *Whistleblower*

APVS, oltre a servirsi della collaborazione del personale della controllante per la gestione degli affari amministrativi e della cassa, provvede, secondo quanto stabilito nel Modello Organizzativo, alla comunicazione alla stessa, come pure agli altri soci, della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società con cadenza trimestrale, affinché costoro possano procedere alla corretta valutazione del valore di APVS nei rispettivi bilanci. Della comunicazione il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione; copia della stessa viene inoltrata al Sindaco Unico e all'Organismo di Vigilanza.

APVS fa inoltre pervenire alla controllante Veneto Sviluppo, annualmente, entro il (giorno/mese) l'organigramma, i programmi annuali di attività, i piani finanziari e le modifiche statutarie eventuali. Contestualmente, la Società relaziona per iscritto alla controllante circa l'analisi dei costi, la relazione sui flussi di liquidità nonché circa l'attuazione degli obiettivi programmati.

Nel caso di eventi straordinari impreveduti che possono incidere sull'ordinario regolare andamento della società, specie se influenti sull'equilibrio economico e finanziario, APVS dà immediata comunicazione alla controllante.

In ogni caso, qualora la controllante richieda informazioni all'amministratore circa l'andamento degli affari societari o di consultare i libri sociali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente, eventualmente dando incarico al personale della controllante stessa. Della richiesta di informazioni è data notizia nel primo CdA utile.

Sebbene APVS non abbia dipendenti, la disciplina del *whistleblowing* contenuta nell'art. 54 *bis* d.lgs. 165/2001 interessa anche la società poiché, ai sensi del co. 3 dello stesso articolo, sono potenziali segnalanti anche i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'ente.

Dal punto di vista soggettivo, la tutela offerta dall'art. 54 *bis* è allargata ai dipendenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese che forniscano beni o servizi alla Pubblica Amministrazione (art. 54 *bis*, co. 1). Quest'ultima estensione viene ritenuta di particolare importanza, trattandosi di soggetti non legati alla P.A. dalla medesima *affectio* dei dipendenti pubblici e, quindi, in grado di fornire un bagaglio conoscitivo equivalente senza scontare il costo di insidiose ritorsioni "da scrivania".

La nuova formulazione dell'art. 54 *bis* continua invece a riferire l'oggetto della denuncia o della segnalazione alle «condotte illecite di cui [il dipendente] sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro». In base a un orientamento già espresso dall'ANAC e da ritenersi ancora attuale, tale ambito non copre soltanto l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (Titolo II, Capo I, del codice penale), ma anche – e più in generale – le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri – a prescindere dalla rilevanza penale – l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui si manifesti un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'utilizzo a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, sebbene non si richieda la certezza in ordine all'effettiva sussistenza dei fatti denunciati e all'autore degli stessi bensì, quantomeno, «che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito».

Allo scopo di rendere possibile la segnalazione di illeciti e conformemente alla disposizione citata, è predisposto un canale di segnalazione diretto con il RPCT tramite comunicazione effettuata attraverso i seguenti canali:

- i. email all'indirizzo (X@Y.it);
- ii. comunicazione scritta in busta chiusa indirizzata a: RPCT c/o APVS S.r.L., via Delle Industrie n. 19/D, P.S.T. Vega, Edificio Lybra – CAP. 30175, Marghera (Venezia).

Il RPCT è l'unico soggetto ad avere accesso alle credenziali con cui si gestisce il canale informativo informatico. Nel caso in cui la segnalazione non sia avvenuta attraverso il canale informatico, il RPCT deve tempestivamente invitare il segnalante a offrire un recapito informatico.

Il RPCT, quando riceve e prende in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute, secondo quanto è dato desumere dall'art. 54 *bis*, co. 6, d.lgs. 165/2001.

Entro cinque giorni dalla segnalazione, il RPCT può chiedere un'integrazione al segnalante, ove l'originaria informazione sia insufficiente, o, in caso contrario, può avviare l'istruttoria interna. L'attività istruttoria si limita a vagliare sommariamente e in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Nell'ambito dell'istruttoria, il RPCT può richiedere al segnalante o agli organi della Società, o a chiunque altro, documenti, chiarimenti e informazioni ulteriori a mezzo di canali informatici o tramite richieste scritte. Se all'esito dell'istruttoria non ravvisa elementi di illiceità, il RPCT archivia la segnalazione con motivazione adeguata e trasmette il documento redatto al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza. Se invece ravvisa gli estremi di una condotta illecita, il RPCT provvede a rivolgersi, in ragione dei fatti segnalati e secondo le attribuzioni e le competenze, ai soggetti interni o esterni per l'attivazione degli ulteriori poteri disciplinari, o per l'attivazione di un eventuale procedimento penale. A questo fine, redige una relazione che comunica ai soggetti interni o esterni che ritiene competenti per l'assunzione delle determinazioni ulteriori.

In nessun caso al RPCT spetta un vaglio sul merito dei comportamenti o sulla legittimità degli atti in questione.

Dell'avvio del procedimento e del suo esito è data notizia al Consiglio d'Amministrazione e all'Organismo di vigilanza.

In ogni caso, il RPCT garantisce il rispetto delle esigenze di riservatezza stabilite dall'art. 54 *bis* d.lgs. 265/2001.

Laddove la segnalazione comporti un onere di indagine significativo che il RPCT ritiene di non poter assolvere da solo, questi indirizza richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione affinché designi un numero congruo di collaboratori del RPCT che vengono scelti in seno allo stesso Consiglio. Nel caso in cui la segnalazione concerna uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, questi non potrà essere designato quale collaboratore del RPCT.

Il RPCT tiene un fascicolo, cartaceo e/o telematico, di tutti i documenti relativi alla segnalazione e dei verbali relativi a alle attività svolte in seno ad essa. Questa documentazione è conservata per almeno 5 anni e si avrà cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato. La documentazione cartacea è conservata presso la sede legale in una cassetta chiusa le cui chiavi sono a disposizione del solo RPCT. Nel caso di costituzione di un fascicolo telematico, esso è tenuto su un computer cui ha accesso il solo RPCT.

Tutti i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al riserbo circa il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante.

Il contenuto dell'istruttoria è noto esclusivamente a coloro che vi sono preposti.

Se il segnalante ne fa richiesta, il RPCT o un suo collaboratore d'istruttoria sono tenuti a informarlo sullo stato di avanzamento della stessa.

A tutti i contratti conclusi per iscritto con soggetti esterni è acclusa un'informativa sintetica circa le possibilità di segnalare al RPCT o direttamente all'ANAC i possibili comportamenti illeciti che si verificano nel corso della relazione con APVS. A questo scopo vengono indicati nella stessa informativa anche i recapiti del RPCT e i riferimenti informatici della piattaforma di segnalazione ANAC.

7. Incompatibilità e divieto di impiego successivo

La materia delle incompatibilità e delle inconferibilità è disciplinata dal d.lgs. 39/2013; trova altresì applicazione l'art. 11, co. 11, d.lgs. 175/2016, a mente del quale non è consentita la nomina di amministratori della controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo, ovvero che la nomina risponda alle esigenze di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione o coordinamento.

Alla verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e alla presenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo agli amministratori o ai sindaci provvede il RPCT.

Ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 39/2013, che estende agli enti di diritto privato in controllo pubblico la disciplina del *pantouflage* contenuta nell'art. 53, co. 16 *ter*, d.lgs. 165/2001, anche al personale di APVS si applica il divieto, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di dipendenza dall'ente, di svolgimento di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'ente. In accordo con quanto precisato nel PNA 2019, il divieto deve essere inteso operante per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto soggetti depositari dei poteri negoziali e di amministrazione della società.

8. Formazione

In ragione dell'esiguità della struttura organizzativa di APVS, per ogni attività formativa del personale la società aderisce, ove applicabili, alle iniziative promosse dalla controllante Veneto Sviluppo S.p.A. nei confronti dei propri dipendenti, come da apposita sezione del PTCPT adottato dalla controllante medesima.

9. Trasparenza

9.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La Società, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, co. 8, l. 190/2012, intende implementare nel prossimo triennio *standard* minimi di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 d.lgs. 33/2013).

A questo scopo, il Consiglio di Amministrazione di APVS individua come obiettivi strategici relativi alla trasparenza:

- garantire la pubblicazione di tutte le informazioni oggetto dell'obbligo di trasparenza anche attraverso il corretto funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
- assicurare un corretto meccanismo di pubblicazione sul sito *web* per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con le strutture organizzative della controllante Veneto Sviluppo;
- assicurare la tempestività della pubblicazione e l'automatismo della procedura di pubblicazione;
- consentire il continuo adeguamento agli obblighi legali di trasparenza.

Obiettivo immediato è il completamento della pagina *web* sul sito della controllante dedicata ad APVS con le informazioni al momento disponibili.

9.2 Dati pubblicati e modalità di pubblicazione

L'esercizio del diritto di accesso degli aventi diritto ai dati, documenti e informazioni di interesse relativi all'organizzazione e alle attività svolte da APVS è garantito principalmente attraverso il mezzo informatico.

La Società non ha un proprio sito internet; si ovvia a questa situazione attraverso l'impiego del sito *web* della controllante Veneto Sviluppo e, nello specifico, del servizio Amministrazione trasparente, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida in materia di PTPCT per gli enti controllati. Sul sito internet della controllante Veneto Sviluppo sono pertanto disponibili all'utenza, alla pagina dedicata espressamente a APVS (in via di completamento), i dati e i documenti relativi all'attività della Società.

Gli obblighi di trasparenza trovano la loro fonte negli artt. 19 d.lgs. 175/2016 (T.U. società partecipate) e 13 e ss. d.lgs. 33/2013 come di seguito sintetizzati.

In forza della clausola di compatibilità contenuta nell'art. 2 *bis*, co. 2, d.lgs. 33/2013 e date le caratteristiche di APVS, non tutte le disposizioni in questione trovano applicazione.

Nello specifico, non si ritengono applicabili:

- l'art. 19 d.lgs. 175/2016, in ragione del fatto che la disposizione si rivolge principalmente alle amministrazioni pubbliche e all'assunzione di dipendenti;
- l'art. 15 d.lgs. 33/2013, in ragione della disposizione specifica contenuta nel seguente art. 15 *bis*, avente espressamente per oggetto le società controllate;
- l'art. 15 *ter* d.lgs. 33/2013, poiché concernente gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi;
- gli artt. 16, 17, 18, 19, 21 d.lgs. 33/2013, in quanto contenenti disposizioni relative al personale dipendente, assente in APVS;
- l'art. 20 d.lgs. 33/2013, riguardante la valutazione della *performance* e la distribuzione di premi al personale (dirigenti e dipendenti), in quanto non presenti nell'organizzazione di APVS;
- art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, in materia di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, in quanto estranei all'oggetto sociale di APVS e comunque incompatibili con la sua natura di ente di diritto privato;
- art. 28 d.lgs. 33/2013, in quanto aventi ad oggetto enti territoriali (di diritto pubblico);

- art. 32 d.lgs. 33/2013, dal momento che APVS non eroga servizi pubblici;
- art. 35 d.lgs. 33/2013, in quanto concernente procedimenti amministrativi;
- art. 39 d.lgs. 33/2013, poiché in materia di pianificazione e governo del territorio;
- art. 40 d.lgs. 33/2013, in quanto in materia di informazione ambientale;
- art. 41 d.lgs. 33/2013, poiché concernente le amministrazioni del sistema sanitario nazionale;
- art. 42 d.lgs. 33/2013, giacché concernente le amministrazioni che possono adottare provvedimenti contingibili e urgenti;
- tutte le disposizioni del d.lgs. 33/2013 che riguardano incarichi politici.

Qui di seguito si sintetizzano gli obblighi di pubblicazione che si ritengono operanti per APVS:

- art. 13 d.lgs. 33/2013: informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
- art. 14, co. 1 *bis*, d.lgs. 33/2013: dati relativi a titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti (atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti);
- art. 15 *bis* d.lgs. 33/2013: dati relativi a titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);
- art. 22 d.lgs. 33/2013: dati relativi alle partecipazioni in società di diritto privato (elenco delle società di cui APVS detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della società o delle attività di servizio pubblico affidate; elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) insieme al collegamento con i siti istituzionali dei soggetti indicati
- art. 23 d.lgs. 33/2013: per la parte relativa ai soli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta;

- art. 29 d.lgs. 33/2013: pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonché dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio;
- art. 30 d.lgs. 33/2013: dati relativi ai beni immobili e alla gestione del patrimonio (informazioni identificative; canoni di locazione o di affitto versati o percepiti);
- art. 31 d.lgs. 33/2013: dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (atti degli organismi indipendenti di valutazione; relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio; rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici);
- art. 33 d.lgs. 33/2013: pubblicazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici;
- art. 36 d.lgs. 33/2013: informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti informatici;
- art. 37 d.lgs. 33/2013: pubblicazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- art. 38 d.lgs. 33/2013: dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche.

In ossequio alle disposizioni richiamate, sulla pagina internet indicata sono pubblicati:

- il Codice Etico e di Comportamento;
- il Modello Organizzativo o un estratto di questo;
- le Misure Integrative per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza;
- gli atti generali di APVS;
- informazioni relative all'organizzazione (titolari di incarichi politici, amministrativi, direttivi o di governo; articolazione degli uffici; recapiti; sanzioni per la mancata comunicazione dei dati);
- i dati dei titolari di consulenze esterne;
- i dati relativi al personale e le sue modalità di selezione;
- i dati relativi alle società e agli enti controllati;
- la valutazione della *performance* con l'ammontare complessivo dei premi;
- i dati relativi ai procedimenti in corso;
- i dati relativi ai bandi, alle gare e ai contratti in corso;
- i dati relativi a eventuali sovvenzioni, sussidi, contributi e vantaggi economici;
- i bilanci e relativi atti di formazione;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare e alla gestione del patrimonio;
- le informazioni relative agli organi e ai meccanismi di controllo;
- i servizi agli utenti (carta dei servizi e *standard* di qualità; *class action*; costi contabilizzati; liste di attesa; servizi in rete);
- i dati e i riferimenti utili per i pagamenti;

- le informazioni relative alle opere pubbliche in corso;
- le informazioni ambientali;
- i dati e le informazioni relative alla prevenzione della corruzione;
- le modalità di accesso civico.

La pubblicazione dei dati avviene in ogni caso nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati, secondo quanto stabilito dalle singole disposizioni di legge, e curando in ogni caso di non diffondere informazioni non necessarie alla garanzia della trasparenza. Non si procederà in alcun caso alla pubblicazione di dati non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Amministrazione.

9.3 Soggetti responsabili e procedimento

Secondo quanto stabilito dall'art. 43 d.lgs. 33/2013, Responsabile per la trasparenza, cui è demandato il controllo sull'assolvimento degli obblighi legali in materia di trasparenza nonché l'esercizio dei poteri di segnalazione, è il RPCT, dott. Giovanni Zancopè.

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui è demandata *ex art. 1, co. 8 bis, l. 190/2012* la verifica della coerenza delle presenti Misure Integrative con gli obiettivi di programmazione strategico-gestionale, nonché le altre attività di valutazione e di controllo previste dalla legge, è individuato giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 aprile 2019 nella persona dell'avv. Fabio Pavone, attuale Organismo di Vigilanza monocratico di APVS. A questo riguardo, si ricorda che con la Determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha espressamente riconosciuto la possibilità che gli incarichi di OIV e di OdV possano coincidere. In particolare, l'OIV: verifica che le Misure Integrative siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale; verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, eventualmente chiedendo al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo o effettuando audizioni; riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'iniziativa della pubblicazione dei dati è del Consiglio di Amministrazione, che può delegare al suo Presidente le operazioni pratiche di pubblicazione, sotto la sorveglianza del RPCT; l'organo amministrativo gestisce inoltre l'insieme dei flussi informativi che interessano l'intera Società. Secondo quanto disposto dal PNA 2019, che consente in luogo della pubblicazione dei nominativi l'indicazione della posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione, non vengono qui indicati i nominativi dei soggetti preposti, rinviando però contestualmente all'organigramma societario.

Conformemente alla semplicità organizzativa che contraddistingue APVS, si segnala che non è possibile predisporre un vero e proprio sistema di flusso informativo. L'insieme delle attività della società, delle quali è necessario garantire la trasparenza tramite l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è infatti gestito dal Consiglio di Amministrazione e dal suo Presidente, i quali sono i soggetti stessi cui è demandata la pubblicazione, cosicché il Consiglio di Amministrazione non necessita di alcun sistema di flusso di informazioni e può assolvere il suo compito all'interno del normale funzionamento di detto organo societario.

Quando il Consiglio di Amministrazione ritiene di dover procedere alla pubblicazione di un dato per cui vi è obbligo di pubblicazione, delega il Presidente del Consiglio di Amministrazione a curare la pubblicazione tempestivamente e comunque, ove presenti, nei termini legali di pubblicazione e dà notizia dell'incarico al RPCT.

Per la pubblicazione dei dati sul sito *web* il Presidente del Consiglio di Amministrazione si coordina con le strutture della controllante Veneto Sviluppo S.p.A. che curano la tenuta dello stesso.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione, il RPCT, conformemente all'art. 43 d.lgs. 33/2013, fa segnalazione al Consiglio di Amministrazione, all'OIV, e all'ANAC.

10. Garanzia del diritto di accesso

Il diritto di accesso semplice, che concerne i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione sul sito della società, è garantito, nel caso in cui vengano omesse le pubblicazioni prescritte, attraverso una procedura di richiesta da indirizzare a uno dei recapiti indicati nel sito internet (numero telefonico o indirizzo di posta elettronica certificata).

Il diritto di accesso generalizzato riguardante dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione da parte della Società, nei limiti stabiliti dall'art. 5 *bis* d.lgs. 33/2013, è attuato, ai sensi dell'art. 5, co. 2 e ss., d.lgs. 33/2013, per mezzo di richiesta motivata presentata ad uno dei recapiti sopra indicati corredando la richiesta di copia di un documento di identità.

Delle richieste di accesso è tenuto un registro.

11. Approvazione e aggiornamento delle Misure Integrative

Il presente documento, redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato approvato e adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2020.

Le Misure Integrative hanno valenza triennale, fermo restando che, entro il 31 gennaio di ogni anno, si procede all'aggiornamento e alla riapprovazione delle stesse, effettuando una nuova mappatura dei rischi e predisponendo le misure di prevenzione più adeguate, anche alla luce delle novità legislative *medio tempore* intervenute.

Spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza proporre eventuali modifiche alle Misure Integrative in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione.

12. Sistema disciplinare e sanzionatorio (rinvio)

A garanzia del rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo e delle presenti Misure Integrative, APVS ha predisposto un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e) e 7, co. 4, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cui si rinvia.

Il compito di rilevare e accertare le infrazioni alle presenti Misure Integrative PCPT spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con le modalità stabilite dal sistema disciplinare e sanzionatorio.

ALLEGATI:

- 1) Tabella riassuntiva per la valutazione del rischio corruzione (analisi qualitativa);
- 2) Tabella riassuntiva per la valutazione del rischio corruzione (analisi quantitativa).
